

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 361/2013/R/gas, 134/2014/R/gas, 417/2015/R/gas e 466/2016/R/gas

Versione in vigore dall' 1 ottobre 2016

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012

363/2012/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEL FORNITORE TRANSITORIO DEL SISTEMA DI TRASPORTO E FINALIZZAZIONE DEL MECCANISMO DI COPERTURA DAL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 306/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2012/R/gas);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di rete trasporto);
- le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale approvate con la deliberazione ARG/gas 165/11 (di seguito: Condizioni PSV);
- la lettera della società Snam Rete Gas in data 10 settembre 2012, prot. Autorità n. 27092, (di seguito: lettera 10 settembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di default trasporto (di seguito: SdDT), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete (connessi a un impianto di consumo di un cliente finale ovvero a una rete di distribuzione) che restino privi dell’utente di trasporto e bilanciamento cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- ai sensi della deliberazione 249/2012/R/GAS, il SdDT è erogato, con effetto dal 20 luglio 2012, dall’impresa maggiore di trasporto, responsabile del bilanciamento sulla rete e si attiva, nei casi richiamati al precedente punto, qualora non sussistano i presupposti per l’attivazione del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), ovvero qualora tale attivazione non sia possibile;
- inoltre, con la citata deliberazione 249/2012/R/GAS, l’Autorità ha:
 - a. preso atto che l’impresa maggiore di trasporto, al fine di ridurre i casi di attivazione del SdDT, è comunque libera di organizzare e svolgere procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, nelle ipotesi in cui dovrebbe essere attivato il SdDT, ad assumere la qualifica di utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento;
 - b. deciso pertanto di regolare la predetta attività di selezione, definendo criteri per la gestione delle predette procedure nonché per l’erogazione delle forniture da parte dei venditori eventualmente selezionati (di seguito: fornitori transitori);
- peraltro, in ragione dei tempi minimi di cui l’impresa maggiore di trasporto necessita per predisporre e avviare le procedure di cui precedente punto, lettera (b), la deliberazione 249/2012/R/GAS, al comma 15.1, ha previsto che, per il periodo compreso tra il 20 luglio 2012 e l’individuazione dei fornitori transitori (comunque non oltre il 30 settembre 2012), il FUI territorialmente competente possa esercitare le funzioni di fornitore transitorio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 14 della medesima deliberazione 249/2012/R/GAS prevede l'integrazione del codice di rete del responsabile del bilanciamento con la disciplina della procedura a evidenza pubblica per la selezione dei fornitori transitori;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito *internet* e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con lettera 10 settembre 2012, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso una proposta di aggiornamento del codice ai sensi del comma 14.2 della deliberazione 249/2012/R/gas, contenente la proposta di integrazione del codice di rete volta a definire la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori transitori e a recepire le norme relative all'attivazione della fornitura transitoria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 306/2012/R/gas, l'Autorità, tenuto conto delle segnalazioni prevenute da parte dell'attuale FUI territorialmente competente e da alcune categorie associative di imprese di vendita, ha previsto l'adozione di meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento relativamente alle fatture emesse nei confronti dei clienti (di seguito: meccanismo di copertura) da parte:
 - a. del FUI, ai sensi del comma 15.1 della deliberazione 249/2012/R/gas
 - b. dei fornitori transitori selezionati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 2.4 della deliberazione 249/2012/R/gas;
- la decisione di introdurre il predetto meccanismo di copertura si giustifica:
 - a. in relazione al FUI, in ragione del fatto che l'eventuale assunzione, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di svolgere le funzioni di fornitore transitorio comporterebbe compiti ulteriori rispetto a quelli definiti dalla disciplina del servizio di fornitura di ultima istanza, con conseguenti profili di responsabilità e di rischio che eccedono quelli fisiologici di quest'ultimo servizio, rispetto ai quali la società ha formulato le sue offerte nell'ambito delle relative gare per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012;
 - b. in relazione agli altri fornitori transitori, in ragione delle condizioni di incertezza in cui si troverebbero a operare tenuto conto dell'impossibilità, allo stato, di valutare compiutamente tutti gli elementi di rischio che possono connotare l'attività di vendita svolta dai fornitori transitori, rispetto a quella di un normale venditore che opera sul libero mercato;
- la deliberazione 306/2012/R/gas ha definito i criteri del meccanismo di copertura per la fornitura erogata dal FUI ai sensi del comma 15.1 della deliberazione n. 249/12, rinviando la regolazione del meccanismo di copertura per i fornitori transitori, al provvedimento di approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete recante la disciplina delle procedure di selezione dei predetti fornitori.

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire l'individuazione di fornitori transitori per l'erogazione del SdDT con effetto dal primo giorno gas del mese di ottobre 2012, sia necessario e urgente approvare la proposta di Snam Rete Gas;
- sia necessario definire nel dettaglio il meccanismo di copertura istituito con la deliberazione 306/2012/R/gas, relativamente alle fatture emesse dai fornitori transitori selezionati attraverso procedure concorsuali ad evidenza pubblica;
- sia opportuno che il suddetto meccanismo di copertura sia finanziato in prima istanza tramite appositi corrispettivi applicabili ai soggetti che usufruiscono del servizio, differenziati per clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto e utenti della distribuzione; e che i suddetti corrispettivi siano determinati sulla base dell'onere medio di inadempimento atteso della fornitura transitoria, calcolato tenendo conto anche del potenziale mancato pagamento dei medesimi corrispettivi da parte dei clienti serviti nell'ambito della fornitura transitoria;
- sia necessario definire un apposito conto alimentato in primo luogo dai corrispettivi di cui al precedente punto al fine di garantire il funzionamento del sopramenzionato meccanismo di copertura;
- l'intervento prospettato ai precedenti punti, alla luce delle tempistiche già considerate nella deliberazione 249/2012/R/gas, necessarie per il tempestivo e corretto funzionamento del sistema, del SdDT e dei servizi di fornitura transitoria, rivesta i caratteri di particolare urgenza e possa quindi essere adottato senza previa consultazione, ai sensi del comma 4.4 della deliberazione GOP 46/09;
- sia peraltro opportuno, ai fini della regolazione del predetto meccanismo di copertura, mutuare, in quanto applicabili, i principi e le norme desumibili dalla regolazione dell'analogo meccanismo introdotto dall'Autorità con la deliberazione 353/2012/R/gas a copertura dal rischio del mancato pagamento delle fatture emesse nell'erogazione della fornitura ai clienti da parte del FUI;
- al contempo sia opportuno effettuare le modifiche alla suddetta deliberazione 353/2012/R/gas al fine mantenere coerenza in tema di criteri di quantificazione cui si deve attenere la Cassa ai fini della determinazione degli ammontari del meccanismo di copertura;
- sia necessario infine integrare le disposizioni di cui alla deliberazione 249/2012/R/gas prevedendo:
 - a. una specifica disciplina di costituzione in mora applicabile ai clienti in SdDT,
 - b. la possibilità, per l'impresa maggiore di trasporto, di richiedere un'apposita garanzia agli utenti della distribuzione per i quali si attivi il servizio

DELIBERA

SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui alle deliberazioni 137/02, ARG/gas 45/11, TIVG e 249/2012/R/gas nonché le seguenti:

- **periodo di fornitura transitoria p_{FT} :** è il periodo in cui il fornitore transitorio effettua la fornitura transitoria con riferimento a tutti i punti di riconsegna, e ai relativi prelievi, per i quali dovrebbe essere attivato il servizio di default trasporto. Tale periodo ha una durata definita nelle procedure concorsuali;
- **procedure concorsuali:** sono le procedure concorsuali ad evidenza pubblica di cui al comma 2.4 della delibera 249/2012 R/gas, con cui l'impresa maggiore di trasporto può individuare uno o più fornitori transitori;
- **sessione di reintegrazione s :** è ciascun periodo semestrale in cui viene suddiviso il periodo di fornitura transitoria p_{FT} , in relazione al quale viene determinato l'ammontare di morosità.

SEZIONE 2 APPROVAZIONE DEL CODICE DI RETE

Articolo 2 *Approvazione della proposta di aggiornamento del codice di rete*

2.1 La proposta di aggiornamento del codice di rete presentata da Snam con lettera 10 settembre 2012 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A) è approvata, per quanto di competenza.

2.2 La versione aggiornata del codice di rete, ai sensi di quanto disposto al precedente comma 2.1, è pubblicata, sul sito internet dell'Autorità.

SEZIONE 3 MECCANISMO DI COPERTURA DAL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO. DISCIPLINA APPLICABILE AI FORNITORI TRANSITORI

Articolo 3 *Meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento*

3.1 Con riferimento ai soggetti selezionati per il periodo successivo all'1 ottobre 2015, ciascun fornitore transitorio, di cui al comma 2.4 della deliberazione 249/2012/R/gas, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria:

- a) partecipa al meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento per le fatture emesse:
 - i. nei confronti dei clienti finali o degli utenti della distribuzione di cui al comma 2.2 della deliberazione 249/2012/R/gas;

- ii. da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione alla Cassa di cui al comma 4.2;
- b) ha diritto a ricevere dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di morosità A_{FT} .

3.2 L'ammontare di morosità A_{FT} , di cui al comma 0, è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, pari a:

$$A_{FT} = \sigma * (C_{FT} - AR_{FT})$$

dove:

σ è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 3.3;

C_{FT} è l'ammontare degli oneri della morosità per cui il fornitore transitorio partecipa al meccanismo di copertura, calcolato secondo quanto specificato ai commi 3.4 e 3.5;

AR_{FT} è l'ammontare di riferimento degli oneri del mancato pagamento dei clienti e degli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria, ed è pari a:

$$AR_{FT} = INA_{FT,CF} * V_{CF} + INA_{FT,UdD} * V_{UdD}$$

Con

- $INA_{FT,CF}$: è il corrispettivo di cui alla Tabella 1 della deliberazione 249/2012/R/gas, espresso in €GJ, applicato nella sessione di reintegrazione ai clienti finali titolari di punti di riconsegna cui è erogata la fornitura transitoria;
- V_{CFg} : è l'energia complessivamente prelevata nella sessione di reintegrazione dai clienti finali titolari dei punti di riconsegna cui è erogata la fornitura transitoria,
- $INA_{FT,UdD}$: è il corrispettivo di cui alla Tabella 1 della deliberazione 249/2012/R/gas, espresso in €GJ, applicato nella sessione di reintegrazione agli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria;
- V_{UdDg} : è l'energia complessivamente prelevata nella sessione di reintegrazione dagli utenti della distribuzione cui è erogata la fornitura transitoria.

3.3 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità σ è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,7 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,7 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,7 \\ 0,9 & \text{se } 0,7 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{AR_{FT}}{CR_{FT}}; 0,7 \right\};$$

$$\delta = \frac{C_{FT}}{CR_{FT}};$$

CR_{FT} è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 0, lettera a) al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 3.5, lettera a) nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

3.4 L'ammontare C_{FT} è fissato, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, pari a:

$$C_{FT} = (CNI_{FT} + O_{CCFT} + 90\% * O_{LEG_{FT}})$$

dove:

CNI_{FT} è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 0, lettera a), calcolato secondo quanto specificato al comma 3.5;

O_{CCFT} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 0, lettera a), corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FT}}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascuna sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria, maggiore del 5% del credito non incassato CNI_{FT} .

3.5 Ai fini della determinazione degli ammontari CNI_{FT} e C_{FT} di cui al comma 3.4 valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 3.6, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10%, per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
 - i. costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 5, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a richiedere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
 - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il fornitore transitorio ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;

- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal fornitore transitorio, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal fornitore transitorio in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il fornitore transitorio abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
 - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente;
 - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
 - iii. dei crediti ceduti;
 - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
 - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il fornitore transitorio ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

3.6 La riduzione di cui al comma 3.5, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.

3.7 Qualora il fornitore transitorio debba ricevere dalla Cassa l'ammontare di morosità A_{FT} di cui al comma 3.2, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$C_{FT} - AR_{FT} + (\theta * \overline{COMM}_1^{FT} - \overline{COMM}_{FT}) * V_{FT}^{RIL}$$

dove:

- a) \overline{COMM}_{FT} è la media dei corrispettivi di commercializzazione $COMM_{FT}$ del singolo fornitore transitorio relativi a ciascuna area di prelievo in cui è stato selezionato, ponderata per il volume V_{FT}^{RIL} di ciascuna area;
- b) \overline{COMM}_1^{FT} è, con riferimento al fornitore transitorio e all'intero periodo di erogazione della fornitura transitoria, il parametro ammesso determinato sulla base dei criteri di cui al comma 3.8;
- c) θ è il coefficiente di incremento del parametro ammesso \overline{COMM}_1^{FT} pari a 1,2;

- d) V_{FT}^{RIL} è il volume rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dei volumi di gas naturale prelevato dai clienti, in relazione ai quali sono definiti gli ammontari CNI_{FT} e C_{FT} ai sensi del comma 3.5, determinato ai sensi del comma 3.10.
- 3.8 L'Autorità determina il parametro $COMM_{FT}^1$:
- utilizzando i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dai fornitori transitori;
 - considerando i costi relativi alla gestione dei clienti, al netto dei costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti coperti dal meccanismo, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto, il cui livello è determinato considerando un livello standard di capitale circolante netto definito sulla base dello scoperto dei clienti finali;
 - con successivo provvedimento e comunque prima del termine entro cui Cassa è tenuta a determinare gli ammontari di morosità per l'ultima sessione di reintegrazione del periodo di fornitura transitoria.
- 3.9 Qualora le determinazioni di cui al comma 3.8 risultassero superiori al rapporto $\frac{COMM_{FT}}{\theta}$, ai fini della determinazione dell'ammontare A_{FT} il valore del parametro ammesso $COMM_{FT}^1$ è posto pari al suddetto rapporto.
- 3.10 Il volume rilevante ai fini del meccanismo V_{FT}^{RIL} è pari alla somma di:
- il volume prelevato dai clienti e relativo a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non incassato CNI_{FT} , di cui al comma 3.4;
 - il volume prelevato dai clienti e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli OCC_i , di cui al comma 3.4.
- 3.11 I fornitori transitori sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle quantificazioni di cui al comma 3.7.
- 3.12 Le disposizioni di cui al comma 3.7 si applicano, relativamente a ciascun fornitore transitorio, qualora la media aritmetica dei corrispettivi $COMM_{FT}$ del singolo fornitore transitorio nelle aree di prelievo per cui è aggiudicatario del servizio risulti pari a 4 volte la somma del corrispettivo $COMM$ più il parametro β offerto dal primo aggiudicatario in ordine di merito nelle procedure concorsuali per l'individuazione del fornitore transitorio per il periodo di fornitura transitoria ottobre 2013 – settembre 2015.

Articolo 4

Disposizioni per CSEA

- 4.1 La CSEA provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun fornitore transitorio, del saldo degli ammontari di morosità A_{FT} per ciascuna sessione di reintegrazione, ponendoli a carico del *Conto oneri per il servizio di default trasporto* di cui all'Articolo 6.

- 4.2 Entro l'ultimo giorno lavorativo del tredicesimo mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, ciascun fornitore transitorio comunica alla CSEA, con le modalità da questa definite, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di morosità A_{FT} .
- 4.3 Nel caso in cui il fornitore transitorio non rispetti i termini di cui al comma 4.2, la CSEA provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al fornitore transitorio inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 4.4 La CSEA comunica gli ammontari di morosità A_{FT} all'Autorità e a ciascun fornitore transitorio, per quanto di rispettivo interesse, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al termine per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 4.2:
- a) ciascun fornitore transitorio provvede al versamento di competenza alla CSEA, se dovuto;
 - b) la CSEA liquida le eventuali partite.
- 4.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla CSEA non vengano completati dai fornitori transitori entro il termine previsto dal comma 4.5, il fornitore transitorio riconosce alla CSEA, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
 - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 4.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla CSEA non vengano completate entro il termine previsto dal comma 4.5, la CSEA riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 4.8 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 4.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità A_{FT} , anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura transitoria, il fornitore transitorio le comunica alla CSEA entro la scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità della prima sessione di reintegrazione disponibile. Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla CSEA e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui al comma 3.2.
- 4.9 In seguito alla comunicazione di cui al comma 4.8, relativa alle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari di morosità, la CSEA provvede:

- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:
 - i. ad aggiornare i valori del credito non incassato CNI_{FT} , dell'ammontare C_{FT} nonché degli altri importi di cui all'articolo 3;
 - ii. a rideterminare gli ammontari di morosità A_{FT} ,
 - iii. a versare l'eventuale somma spettante al fornitore transitorio o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla CSEA medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare A_{FT} , nei termini di cui al comma 4.5;
 - b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al fornitore transitorio o alla CSEA medesima.
- 4.10 Le comunicazioni del fornitore transitorio di cui al presente articolo:
- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 3.5;
 - b) devono essere accompagnate annualmente da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.
- 4.11 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla CSEA ai sensi del comma 4.3, il fornitore transitorio invii i dati necessari al calcolo degli ammontari di morosità, la CSEA provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico del fornitore transitorio, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla CSEA:
- a) ai sensi del comma 4.3;
 - b) sulla base dei dati inviati dal fornitore transitorio a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 5

Costituzione in mora del cliente cui è erogato il servizio

- 5.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 3, il fornitore transitorio è tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale, ovvero dell'utente del servizio di distribuzione cui è erogato il servizio, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata in cui devono essere almeno indicati:
- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento della fattura;

- b) con riferimento ai clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a) della deliberazione 249/2012/R/gas il termine decorso il quale, in costanza di mora, il fornitore transitorio richiederà all'impresa di trasporto l'attivazione delle procedure di discatura del punto di riconsegna;
- c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.

5.2 Il termine di cui al comma 5.1, lettera a), non può comunque essere inferiore a 5 (cinque) giorni dall'invio al cliente della relativa raccomandata.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Conto oneri per il servizio di default trasporto

- 6.1 E' istituito presso CSEA il *Conto oneri per il servizio di default trasporto* ed è utilizzato per la copertura:
- a) dei saldi dei meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento relativi a:
 - i. l'impresa maggiore di trasporto, di cui all'articolo 10 della deliberazione 249/2012/R/gas,
 - ii. i fornitori transitori ai sensi del punto 1, lettera b) della deliberazione 306/2012/R/gas e dell'articolo 3 del presente provvedimento;
 - b) degli ammontari del meccanismo di perequazione ricavi servizio di default trasporto di cui all'articolo 9 della deliberazione 249/2012/R/gas.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 In prima applicazione le procedure concorsuali hanno ad oggetto un periodo di fornitura transitoria p_{FT} pari a 12 mesi.
- 7.2 A partire dall'1 ottobre 2013, il valore del corrispettivo:
- a. $INA_{FT,CF}$ è fissato pari a 0,2169 €GJ;
 - b. $INA_{FT,UdD}$ è fissato pari a 0,1889 €GJ.
- 7.3 Successivamente, i valori dei corrispettivi di cui al comma 7.2 sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese precedente l'espletamento delle procedure tenendo conto dell'incidenza e dell'andamento del fenomeno della morosità.
- 7.4 Alla deliberazione 249/2012/R/gas sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a. dopo il comma 6.2 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “6.3 L'impresa maggiore di trasporto può chiedere agli utenti della distribuzione nei confronti dei quali eroga il servizio *default* trasporto, una garanzia pari al valore di 15 (quindici) giorni di consumo medio allocato al medesimo utente ai punti di riconsegna nel mese in cui si attiva il servizio.
 - 6.4 Gli utenti della distribuzione sono tenuti a versare la garanzia di cui al comma 6.3, qualora richiesta, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'impresa di trasporto”.
 - b. Il comma 11.4 della deliberazione 249/2012/R/gas è sostituito dal seguente comma:
 - “11.4 Con riferimento alle condizioni economiche, il fornitore transitorio applica ai clienti finali un prezzo pari a quanto indicato nel comma 4.2 aumentate del corrispettivo $INA_{FT,CF}$ di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/gas. Per i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera a), punto ii, il livello della componente COMM è pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio.”

c. Il comma 12.3 della deliberazione 249/2012/R/gas è sostituito dal seguente comma:

“12.3 Con riferimento alle condizioni economiche, il fornitore transitorio applica agli utenti della distribuzione un prezzo pari a quanto indicato nel comma 6.2 aumentate del corrispettivo $INA_{FT,UdD}$ di cui al comma 7.2 della deliberazione 363/2012/R/gas. Il livello della componente COMM è pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell’aggiudicazione del servizio.”

7.5 La deliberazione 353/2012/R/gas è modificata nei termini seguenti:

a. Al comma 31sexies.6 le parole “riconoscono alla Cassa un interesse pari all’Euribor a dodici mesi base 360,” sono sostituite dalle parole “riconoscono alla Cassa un interesse di mora pari all’Euribor a dodici mesi base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali,”;

b. Il comma 31sexies.8 è sostituito dal seguente comma:

“31sexies.8 Ciascun fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare alla Cassa, entro la scadenza utile per la prima la sessione di reintegrazione s_{FUI} disponibile, qualsiasi variazione degli importi che rientrano nel calcolo degli ammontari di morosità $AFUI,mor,s_{FUI}$, di cui al comma 31quinquies.2, avvenuta successivamente ai termini di cui al comma 31sexies.3. Tale comunicazione deve essere redatta secondo il modello pubblicato dalla Cassa e deve fornire separata evidenza delle variazioni di ciascun importo di cui al comma 31quinquies.2.”;

c. Successivamente al comma 31sexies.8 sono aggiunti i seguenti commi:

“31sexies.9 In seguito alle comunicazioni di cui al comma 31sexies.8, entro i cinque anni successivi la prima sessione di reintegrazione s_{FUI} in cui i crediti sono stati ammessi al meccanismo di reintegrazione morosità FUI, la Cassa:

a) aggiorna i valori del credito non incassato $CNI_{s_{FUI}}$, dell’ammontare effettivo degli oneri della morosità $CFUI,mor,eff,s_{FUI}$ nonché degli altri importi di cui al comma 31quinquies.2,

b) ridetermina gli ammontari di morosità $AFUI,mor,s_{FUI}$ e,

c) a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell’ammontare di morosità $AFUI,mor,s_{FUI}$, nei termini di cui al 31sexies.5, versa l’eventuale somma spettante ai fornitori di ultima istanza o richiede il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima.

31sexies.10 Qualora le variazioni di cui al comma 31sexies.8 avvengano oltre il termine di cui al comma 31sexies.9, la Cassa provvede all’aggiornamento delle somme spettanti ai fornitori di ultima istanza o alla Cassa medesima.

31sexies.11 “Le comunicazioni di cui al comma 31sexies.2 e al comma 31sexies.8 devono essere accompagnate, almeno con cadenza annuale, da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.”.

7.6 Il presente provvedimento, la deliberazione 249/2012/R/gas come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui ai commi precedenti

a) sono trasmessi alle società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;

b) sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
7.7 La deliberazione 353/2012/R/gas, come risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui ai commi precedenti, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni